SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1946-A)

RELAZIONE DELLA 8ª COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

(RELATORE MASCARO)

Comunicata alla Presidenza il 14 ottobre 1986

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 30 agosto 1986, n. 537, recante misure urgenti per il settore dei trasporti locali

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

e dal Ministro del Tesoro

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

e col Ministro dei Trasporti

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 SETTEMBRE 1986

(Trasporti aerei - Trasporti stradali - Trasporti marittimi - Ferrovie e trasporti ferroviari)

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2150)

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto-legge 30 agosto 1986, n. 537, riveste carattere di assoluta indifferibilità in quanto è volto a riequilibrare la gestione delle aziende di trasporto locale, caratterizzata purtroppo dall'accumularsi di forti disavanzi la cui mancata definizione potrebbe condurre alla paralisi del settore con pesanti disservizi che graverebbero in primo luogo sull'utenza.

Muovendosi secondo una linea di coerenza con il quadro normativo attualmente vigente per questo settore, ed in particolare con i princìpi enunciati nella legge-quadro 10 aprile 1981, n. 151, istitutiva del Fondo nazionale trasporti, il decreto, all'articolo 1, prevede che i disavanzi di esercizio dal 1982 al 1985 delle aziende di trasporto pubbliche e private nonchè dei servizi di trasporto in gestione diretta degli enti locali, che non hanno trovato copertura con i contributi di cui all'articolo 6 della citata legge n. 151, siano assunti a carico dei bilanci delle regioni in misura pari al 70 per cento del loro ammontare.

Per fronteggiare la predetta spesa le regioni possono contrarre appositi mutui con la Cassa depositi e prestiti e l'onere per l'ammortamento, valutato in 105 miliardi annui, è assunto a carico del bilancio dello Stato.

Poichè l'articolo 6 della legge n. 151 dispone che gli eventuali disavanzi non coperti dai contributi regionali restano a carico delle singole imprese e devono essere fronteggiati dagli enti proprietari, l'articolo 2 del decreto prevede che gli enti locali possano provvedere alla copertura della residua quota del 30 per cento mediante la contrazione di mutui con la Cassa depositi e prestiti il cui ammortamento è posto a carico degli stessi enti secondo modalità stabilite dalle disposizioni per la finanza locale relativamente al 1987.

Con l'articolo 3 si escludono dalle componenti positive del reddito le somme che vengono attribuite per il ripiano dei disavanzi di esercizio in modo da evitare che le assegnazioni destinate a recuperare situazioni deficitarie di bilancio possano costituire base imponibile.

L'articolo 4 intende poi ovviare ad alcuni dubbi interpretativi cui ha dato adito l'applicazione dell'articolo 3, ottavo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, ai fini della determinazione del costo di esercizio e quindi della quota del Fondo nazionale trasporti attribuita in sede regionale alle singole aziende.

* * *

Va ricordato che il presente decreto riproduce sostanzialmente il testo del decreto-legge 4 giugno 1986, n. 232, con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati; quest'ultimo provvedimento non potè completare il suo *iter* nei termini costituzionali giacchè, nella seduta del Senato del 23 luglio scorso, fu approvato un emendamento che comportava cospicui oneri aggiuntivi sprovvisti di adeguata copertura finanziaria.

Essendo imminente la scadenza del decreto, nella seduta del 30 luglio, fu proposta ed approvata la questione pregiudiziale ai sensi dell'articolo 93, primo comma, del Regolamento del Senato; il Governo ha ora provveduto a reiterare il decreto.

Conformemente al mandato ricevuto dall'8ª Commissione, il relatore sollecita l'Assemblea a convertire il decreto, facendo presente che nel corso del dibattito in Commissione sono state sollevate alcune questioni come quella della estensione delle agevolazioni fiscali, di cui al comma 1 dell'articolo 3, agli interventi dello Stato per il ripiano delle perdite di esercizio delle ferrovie in concessione ed in gestione commissariale governativa; in merito alle predette questioni si è convenuto di rinviare all'Assemblea la formalizzazione di eventuali emendamenti.

MASCARO, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore DE CINQUE)

24 settembre 1986

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole. Nel richiamare il parere espresso in data 23 luglio scorso sul disegno di legge n. 1905, rileva che l'articolo 2 del decreto-legge non definisce le modalità di ammortamento dei mutui eventualmente contratti dagli enti locali, e rinvia sul punto alle disposizioni per la finanza locale per il 1987. Tale meccanismo è fonte di incertezza, dannosa per l'attività degli enti locali stessi; come per le regioni (vedi l'articolo 1 del decreto-legge) anche per i comuni deve porsi espressa disciplina della materia.

La Commissione ribadisce altresì l'esigenza di una attenta valutazione dell'intera problematica dei mutui, evitando il reiterarsi dei debiti sommersi e l'accollo di ulteriori oneri senza corrispondente ed adeguata copertura.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore CAROLLO)

23 settembre 1986

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 30 agosto 1986, n. 537, recante misure urgenti per il settore dei trasporti locali.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto-legge 30 agosto 1986, n. 537, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 206 del 5 settembre 1986*

Misure urgenti per il settore dei trasporti locali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la staordinaria necessità ed urgenza di adottare misure intese a fronteggiare i negativi riflessi derivanti dai disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private, anche allo scopo di ricostituire gli occorrenti equilibri aziendali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 agosto 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e dei trasporti;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. I disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private nonchè dei servizi di trasporto in gestione diretta degli enti locali relativi agli esercizi 1982, 1983, 1984 e 1985 che non hanno trovato copertura con i contributi di cui all'articolo 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151, sono assunti a carico dei bilanci delle regioni in misura pari al 70 per cento del loro ammontare.

2. Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione del comma 1 le regioni provvedono mediante operazioni di mutuo con la Cassa depositi e prestiti secondo tempi, criteri e procedure stabiliti, con proprio decreto, dal Ministro del tesoro. Non si applicano i limiti per l'assunzione di mutui previsti per le regioni dalle vigenti disposizioni. L'ammortamento dei mutui ha inizio a partire dall'anno successivo a quello di concessione ed il relativo onere, valutato in lire 105 miliardi annui, è assunto a carico del bilancio dello Stato.

Art. 2.

1. Gli enti locali possono provvedere alla copertura della residua quota del 30 per cento dei disavanzi di esercizio delle aziende o delle gestioni dirette di trasporto relativi agli anni 1982, 1983, 1984 e 1985, mediante la contrazione di mutui con la Cassa depositi e prestiti. L'annualità di ammortamento dei mutui è a carico degli enti locali secondo modalità stabilite dalle disposizioni per la finanza locale per il 1987.

Art. 3.

1. Le somme di cui all'articolo 1 nonchè quelle che gli enti locali proprietari o soci hanno versato o versano per il ripiano delle perdite di esercizio dell'azienda o del consorzio di pubblico trasporto come pure quelle provenienti dal fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio di cui all'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, non sono da considerarsi componenti positive del reddito e quindi non sono comprese tra i ricavi previsti dall'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

2. La disposizione di cui al comma 1 ha valore di interpretazione autentica.

Art. 4.

1. L'ottavo comma dell'articolo 3 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, è sostituito dal seguente:

« Gli oneri per l'ammortamento dei mutui di cui all'articolo 16 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 1980, n. 299, che gravano sui bilanci delle aziende di trasporto, devono essere considerati, da parte della legislazione regionale, nella determinazione del costo di esercizio ai fini di stabilire la quota del fondo nazionale dei trasporti ripartita dalla regione e spettante alla azienda ».

Art. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in lire 105 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988, si provvede all'uopo parzialmente utilizzando le proiezioni per gli anni 1987 e 1988 dell'accantonamento « Assunzione a carico dei bilanci delle regioni di mutui per concorso al ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto al 31 dicembre 1985 » iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato da apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 agosto 1986.

COSSIGA

CRAXI — GORIA — ROMITA — SIGNORILE

Visto, *il Guardasigilli*: ROGNONI